

ELEZIONI

L.R. Sicilia 16.12.2008, n. 22: “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”.

La legge prevede che la Giunta comunale e la Giunta della provincia regionale siano composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli Statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento.

Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4. La variazione della popolazione, accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale, comporta la modifica del numero degli assessori in scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://icanet.ars.sicilia.it:8080/lex/L_2008_022.htm

Ineleggibilità ed incompatibilità delle tre figure di vertice dell'azienda sanitaria locale

Si segnala la nota relativa all'ineleggibilità a sindaco ed a consigliere comunale per le tre più alte figure di vertice dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera nelle strutture convenzionate con i Comuni il cui territorio coincide con la zona dove si trova ubicata quest'ultima.

La nota è di commento alla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale del 6 febbraio 2009 n. 27 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, numero 8 del D.L. vo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) nel punto in cui prevede cause di incompatibilità ed ineleggibilità ad essere eletti sindaci o consiglieri comunali per (Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario). Tale disposizione viola l'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo della disparità di trattamento e sia l'art. 51 della Costituzione per quanto riguarda l'indebita compressione del diritto di elettorato passivo.

La nota è consultabile presso il Settore.

Il testo della sentenza è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/Elenco.asp?oHHidComando=RIC&oHTbxAnno=2009&oHTbxNumero=27&oHSelPresidente=&oHSelRelatore=&oHSelTGiudizio=&oHSelTDecisione=&oHtbxTestoDec=&oHSelNC=0&oHSelRFT=&oHTxbRFD=&oHTxbRFN=&oHTxbRFA=&oHSelPCT=&oHTxbPCD=&oHTxbPCN=&oHTxbPCA=&oHTxbPCC=&x=37&y=9>

L.R. Campania 27.3.2009 n. 4 “Legge elettorale”

La legge prevede che il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 108/1968 e la legge 43/1995, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,

così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22.11.1999 n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza.

Il testo della legge è consultabile presso l'Ufficio Documentazione.

Ineleggibilità e incompatibilità

Si segnala l'articolo intitolato "Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta Regionale e dei Consiglieri Regionali", a cura di Juri Rosi, Funzionario del Processo legislazione e studi presso il Consiglio regionale dell'Umbria.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- La competenza legislativa dello stato e delle regioni;
- Incandidabilità;
- Ineleggibilità ed incompatibilità;
- Giurisprudenza costituzionale e di legittimità;
- La regola della trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in incompatibilità;
- La rimozione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=19052009152136.pdf&content=Incandidabilità,+ineleggibilità+e+incompatibilità+del+Presidente,+degli+altri+componenti+della+Giunta+regionale+e+dei+consiglieri+regionali+-+regioni+-+dottrina+-+>

I simboli nelle elezioni

Si segnala la sentenza n. 5001 del 2009 emessa dal TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, che stabilisce che i partiti politici che si presentano alle competizioni elettorali nazionali ed Europee hanno l'obbligo di adottare simboli differenti, e, nel contempo, distinguibili, onde evitare confusione tra i cittadini elettori.

Nel caso concreto preso in esame, il TAR Lazio ha respinto il ricorso del partito della Democrazia Cristiana contro il Ministero dell'Interno, il cui Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte di Cassazione aveva rigettato l'opposizione presentata contro la ricusazione del proprio simbolo. A determinare tale scelta di rifiuto del simbolo prescelto è stata la necessità di evitare che il medesimo venisse confuso con il simbolo dell'UDC, Unione Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, pressoché simili.

Il testo della sentenza è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/RM_200905001_SE.doc

L.R. Calabria 17.08.2009, n. 25: “Norme per lo svolgimento di <<elezioni primarie>> per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale”.

La legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, intende promuovere e favorire la partecipazione democratica dei cittadini al processo di selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale. A tal fine disciplina le “elezioni primarie” quale modalità di partecipazione degli elettori alla selezione delle candidature presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati. Le elezioni primarie per la selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i Comuni della Regione.

La legge prevede altresì che alla determinazione, organizzazione e funzionamento delle sedi di votazione, alle operazioni relative al procedimento elettorale e alla verifica dell’esito della votazione provvedono l’Amministrazione regionale e le amministrazioni comunali.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicordinati/L.R.%2017%20agosto%202009,%20n.%2025.doc>

Contenzioso elettorale

Si segnala la relazione intitolata “Il Contenzioso elettorale”, tenutasi al Convegno Nazionale “La codificazione del processo amministrativo: riflessioni e proposte” a Siracusa a fine ottobre, a cura di Pancrazio M. Savasta, Consigliere Tar Sicilia, Sez. di Catania, pubblicata da GiustAmm.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- Le parti del processo amministrativo;
- L’ammissione delle liste;
- La questione dell’ammissibilità del ricorso cautelare avverso l’ammissione delle liste elettorali;
- L’ammissione delle liste elettorali al Parlamento;
- La sentenza della Corte Costituzionale 19 ottobre 2009, n. 259.

La relazione è consultabile presso il Settore.

Vicende elettorali della Provincia

Si segnala l’articolo intitolato “Formula e vicende elettorali della Provincia. Rappresentanza e stabilità nella circolazione dei modelli”, a cura di Carla Acocella, Dottore di ricerca in diritto ed Economia, presso l’Università di Napoli Federico II e di Gennaro Ferraiuolo, Ricercatore di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- Formule elettorali e sistema italiano multilivello: uno sguardo d’insieme;
- Le disomogeneità nella struttura delle votazioni;
- Il tema della riforma elettorale: l’interesse per il modello provinciale;
- Il sistema elettorale della Provincia: evoluzione normativa;
- L’elezione del Presidente della Provincia;

- L'elezione del consiglio provinciale;
- Vicende elettorali e dinamiche della rappresentanza politica nelle Province: il voto del 2009;
- Una stabilità inter-legislature;
- Disarticolazione della rappresentanza politica;
- Struttura dell'opposizione consiliare e tendenze alla semplificazione partitica;
- Le soglie di sbarramento, tra dato normativo ed effettività;
- Notazioni di sintesi.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17112009200550.pdf&content=Formula+e+vicende+elettorali+della+Provincia.Rappresentanza+e+stabilità+nella+circolazione+dei+modelli+--+autonomie+locali+--+dottrina+->